



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.D.G. n. 952

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.;
- VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei Contratti Pubblici" di seguito denominato anche Codice degli Appalti e/o Codice ed i relativi allegati;
- VISTA la Convenzione Quadro Rep. n. 2503 del 29.08.2018, stipulata tra la Regione Calabria e l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, avente ad oggetto la realizzazione del "Piano di interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche", rientrante nell'azione 10.5.7 dell'asse 11 del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020. Tale convenzione prevede un cofinanziamento a favore dell'Ateneo di € 8.500.000,00 per la realizzazione di 7 interventi di potenziamento infrastrutturale. Tra questi interventi rientra il finanziamento per la realizzazione del Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie, per un importo pari a € 2.500.000,00, interamente a carico della Regione;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione, assunta nella seduta del 29/10/2018, con la quale sono stati approvati, tra l'altro i progetti predisposti dagli Uffici dell'Ateneo per gli interventi inclusi nella convenzione di cui al punto precedente, tra i quali figura il progetto per la fornitura di attrezzature specialistiche ed arredi per l'importo complessivo di euro 1.120.000,00 ed euro 515.080,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTA la determinazione n. 1648 del 22/12/2023, con la quale è stata indetta una procedura di gara, sopra soglia, aperta e telematica, suddivisa in 8 lotti, per l'acquisto della fornitura, installazione e messa in opera, con la formula chiavi in mano, di attrezzature e prodotti specialistici, da destinare al nuovo Centro Interdipartimentale di didattica innovativa e di simulazione in medicina e professioni sanitarie, sito presso il Corpo D, livello 0, lato sinistro, dell'Area Medica e delle Bioscienze, del Campus "S. Venuta" dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. 36/2023, con la se-



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

guente ripartizione: offerta tecnica max 80 punti e offerta economica max 20 punti, per l'importo complessivo stimato di euro 1.210.798,80 al netto di Iva;

- VISTO che, in esecuzione alla citata determinazione, in data 28 dicembre 2023, l'Appalto, suddiviso in nr. 8 lotti, per la fornitura installazione e messa in opera, con la formula chiavi in mano, di attrezzature e prodotti specialistici, presso le sedi dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, è stato pubblicato secondo le modalità previste dal codice;
- DATO ATTO che entro il termine per la presentazione delle offerte del 15 febbraio 2024 alle ore 18.00 pervenivano nr. 1 offerta per i lotti 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e nr. 3 offerte per il lotto 2;
- CONSIDERATO che negli atti di gara è stato previsto quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023;
- ATTESO che la procedura di gara sopra soglia, aperta e telematica, suddivisa in nr. 8 lotti, è *in itinere* e che la stessa non è stata ancora aggiudicata;
- PRESO ATTO che, il Magnifico Rettore in data 03/05/2024, su richiesta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale dell'UMG, ha autorizzato la variazione di destinazione d'uso della "sala Debriefing 2" in "Sala di simulazione odontoiatrica". Tale modifica di destinazione d'uso comporta una revisione del progetto tecnico posto a base del lotto 2 della procedura di gara in argomento;
- VISTA la relazione predisposta dal Responsabile unico del progetto, unitamente alla responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Negoziale dell'Ateneo, con la quale, a seguito dell'intervenuta variazione della destinazione d'uso della sala debriefing 2 in sala di simulazione odontoiatrica, è stata segnalata la necessità di procedere ad una revisione del progetto tecnico posto a base del lotto 2 al fine di adeguarlo alle nuove esigenze, proponendo, quindi, di procedere con la revoca del solo lotto 2 e di dare mandato agli uffici competenti di revisionare il progetto adeguandolo alle nuove esigenze;
- CONSIDERATO che, sulla base dell'intervenuta variazione di destinazione d'uso e di quanto proposto dal Responsabile unico del progetto, risulta necessario procedere ad una valutazione complessiva del progetto tecnico in quanto il sistema deve consentire la ripresa, la registrazione, l'archiviazione e il debriefing, oltre al collegamento tra le due sale simulazione e le due camere regia, nonché il collegamento delle due sale debriefing;
- VISTO l'art. 21 quinquies della L. 241/90, modificato dalla legge n. 164/2014, di conversione del decreto-legge n. 133/2014 (c.d. "Decreto Sblocca Italia"), che prevede *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i*



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. (. . .omissis. . .)”

VISTA

anche, la delibera n. 400 del 05 aprile 2017 dell'ANAC, nella quale è stabilito *“Alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge eseguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza. Pertanto, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca o annullamento di una gara allorché questa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione; tale potere, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art.113 R. D. 23 maggio 1924 n. 827), trova il proprio fondamento nel principio generale dell'autotutela della Pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica.”*

DATO ATTO

che la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., ha, quindi, il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa;

VISTO

infine il paragrafo 24 rubricato *“Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto”* del disciplinare di gara, pubblicato sul profilo del committente che prevede: *“la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa ... omissis ... di sospendere, di rinviare o annullare l'intero procedimento, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna, ex art. 108, comma 10, del D.lgs. 36/2023;*

CONSIDERATO

che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguar-



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

dia del pubblico interesse (cfr., tra le tante, Cons Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323, e la giurisprudenza ivi citata);

TENUTO CONTO del potere discrezionale della pubblica amministrazione di ritirare gli atti di gara se la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico rendano inopportuna e sconsigliano la prosecuzione della procedura;

RITENUTO sussistenti, nel caso di specie, le ragioni di opportunità e di interesse pubblico che impongono di agire in autotutela, revocando il lotto 2 della procedura di gara multi lotto in una fase antecedente al consolidarsi delle posizioni dei concorrenti partecipanti alla procedura, considerato che la stessa interviene prima che possa configurarsi, in capo agli operatori economici interessati, una posizione giuridica rilevante o una legittima aspettativa alla conclusione della procedura di gara, nonché prima di dare corso ad adempimenti che avrebbero comportato rilevanti oneri procedimentali a carico della stessa stazione appaltante;

RITENUTO quindi necessario ed opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte, procedere in autotutela alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990, del lotto 2 della procedura di gara multi lotto e di dare atto che la procedura proseguirà regolarmente per gli altri sette lotti;

TENUTO CONTO che, per consolidata giurisprudenza, non deve essere riconosciuto il diritto all'indennizzo qualora, in assenza di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, le imprese non abbiano acquisito, in relazione allo stato della procedura, una posizione di vantaggio concreto e comunque tale da far sorgere, nel contesto del procedimento in corso, un pregiudizio a loro danno;

ATTESO che il presente provvedimento non reca pregiudizio né alla stazione appaltante né agli operatori economici potenzialmente interessati, in considerazione del fatto che la procedura di gara è ancora in corso e che pertanto, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa *“è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso”* (cfr. Consiglio di Stato - sentenza n. 2418/2013);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990, assunta al protocollo d'Ateneo con prot. n. 12474 del 18/6/2024, notificata a mezzo pec, a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta relativamente al lotto 2 “Audio - Video” della procedura di gara in argomento.

DISPONE

ART. 1 la premessa e la narrativa sono parte integrante del presente atto e ne formano motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990.



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

- ART. 2 di procedere, ai sensi dell'articolo 21 *quinquies* della L. 241/1990, alla revoca del lotto 2 della procedura sopra soglia, aperta e telematica, suddivisa in 8 lotti, per l'acquisto della fornitura, installazione e messa in opera, con la formula chiavi in mano, di attrezzature e prodotti specialistici, da destinare al nuovo Centro Interdipartimentale di didattica innovativa e di simulazione in medicina e professioni sanitarie, sito presso il Corpo D, livello 0, lato sinistro, dell'Area Medica e delle Bioscienze, del Campus "S. Venuta" dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, indetta con determina nr. 1648 del 22/12/2023.
- ART. 3 di dare atto che, la procedura sopra soglia, aperta e telematica, suddivisa in 8 lotti, per l'acquisto della fornitura, installazione e messa in opera, con la formula chiavi in mano, di attrezzature e prodotti specialistici, da destinare al nuovo Centro Interdipartimentale di didattica innovativa e di simulazione in medicina e professioni sanitarie, sito presso il Corpo D, livello 0, lato sinistro, dell'Area Medica e delle Bioscienze, del Campus "S. Venuta" dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, indetta con determina nr. 1648 del 22/12/2023 - ID Negoziazione G00485, proseguirà regolarmente per gli altri sette lotti.
- ART. 4 di dare immediata ed ampia comunicazione, per il tramite della piattaforma di negoziazione U-BUY accessibile dal sito: <https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?> e sul portale istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente – sezione Bandi e gare;

Catanzaro,

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Sigilli

Firmato digitalmente da: SIGILLI ROBERTO
Data: 03/07/2024 15:03:13